

LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 15-11-1993

REGIONE LAZIO

Norme per l' istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 34
del 10 dicembre 1993

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;*

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione al fine di garantire adeguata solidarietà,
sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici
e

psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o
intrafamiliari, detta norme ed emana provvedimenti per
l' istituzione, nel territorio del Lazio, di centri di
accoglienza e case di rifugio, capaci di rispondere alle
necessità delle donne che si trovano esposte alla
minaccia
di ogni forma di violenza o che l' abbiano subita.

2. I centri ed i rifugi devono essere dotati di
strutture e
personale adeguato, che deve essere tutto femminile.

3. Le finalità dei centri, detti anche case,
consistono nel
fornire alle vittime di violenze carnali, maltrattamenti
e

abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati
per

sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare
condizioni di vita autonoma e serena. I centri offrono
sia

ospitalità che orientamenti legali, consulenza
psicologica

e assistenza sociale e assistono le donne in tutte le
azioni

che esse liberamente riterranno di intraprendere.

4. Ogni centro deve garantire l' anonimato della
donna,
salvo diversa decisione della donna stessa.

ARTICOLO 2

Istituzione di centri comunali e provinciali

1. Viene istituito, almeno in ogni capoluogo di
provincia, un centro di sostegno, soccorso e ospitalità

per
donne, anche straniere, con figli minori, vittime di
violenza fisica, sessuale, maltrattamenti.

2. In base alle richieste pervenute i comuni, i
consorzi o
le province, decidono dove sia possibile la
localizzazione
del centro per il proprio territorio.

3. Il centro può essere comprensivo o collegato a un
rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalità e
sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori.

4. Le sedi dei centri possono essere di proprietà
pubblica, comunale o provinciale o regionale.

5. Per quanto riguarda i comuni superiori ai 100 mila
abitanti ed in particolare il comune di Roma, può essere
prevista l'apertura di più centri sul territorio
comunale.

ARTICOLO 3

Caratteristiche dei centri

1. Ogni centro viene dotato di numeri telefonici con
caratteristiche di pubblica utilità e quindi
adeguatamente
publicizzati.

2. Il centralino telefonico è in funzione nel corso
dell'intera giornata.

3. Il centro anti violenza mantiene costanti e
funzionali
rapporti con le strutture pubbliche cui compete
l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati,
quali
pronto soccorso ospedaliero, carabinieri, commissariati
di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio
sanitari,
servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e
strutture scolastiche operanti nel territorio, anche
attraverso protocolli, da definire successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.

4. I centri, anche in collaborazione con altri
soggetti,
predispongono progetti di formazione ed organizzano
corsi per le operatrici del centro e per tutto il
personale
delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o
potrebbe
venire, in contatto con situazioni di violenza.

ARTICOLO 4

Convenzioni

1. Le singole strutture di accoglienza e residenza che
fanno riferimento alla presente legge sono istituite con
deliberazioni dei comuni, dei loro consorzi, delle
province.

2. I centri sono gestiti attraverso convenzioni con
enti
o associazioni che abbiano tra loro scopi essenziali la
lotta

alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti.

3. Ogni centro è retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.

ARTICOLO 5

Gratuità

1. Gli interventi del centro e la permanenza nel rifugio per le donne, con eventuali figli minori, sono gratuiti almeno fino a novanta giorni salvo altre disposizioni vigenti per la fase iniziale dell' ospitalità . Sono a carico delle singole ospiti per i tempi e per l' importo definiti dalle convenzioni stipulate dai singoli comuni e province con i centri stessi.

ARTICOLO 6

Assistenza alloggiativa

1. La Regione emana norme perchè i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne che vengono a trovarsi nella necessità , adeguatamente documentata, dalle operatrici del centro anti violenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo, in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell' impossibilità di rientrare nell' abitazione originaria.

2. Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell' articolo 19 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 33, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

ARTICOLO 7

Finanziamenti

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 250 milioni mediante istituzione del capitolo di bilancio n. 42161 avente per oggetto: << Istituzione di centri anti violenza quali servizi di solidarietà e sostegno alle vittime di percosse, maltrattamenti, abusi e violenze carnali, di stupri >>.

2. Alla copertura finanziaria si fa fronte con la

somma
di pari importo accantonata al capitolo n. 49001, elenco
n. 4, lettera b), del bilancio di previsione per l'
esercizio
1993.

3. Alla quantificazione e copertura dell' onere per
gli
anni successivi si provvederà con le relative leggi
regionali
di bilancio.

ARTICOLO 8

Procedure di verifica e finanziamenti

1. Ogni anno le province ed i comuni interessati
devono presentare all' assessorato ai servizi sociali ed
al
Consiglio regionale una relazione sull' andamento e sulle
funzionalità dei centri.

2. Le province, su indicazione anche dei comuni
interessati, inoltrano richieste di contributo al
competente
assessorato regionale per dare attuazione alle finalità
della presente legge entro i termini fissati dalla
normativa
regionale.

3. I fondi stanziati dalla Regione ai sensi di quanto
previsto all' articolo 7 debbono essere ripartiti tra le
province richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre
di
ciascun anno; le province erogano ai centri interessati
le
risorse agli stessi assegnate entro i successivi sessanta
giorni.

4. I centri beneficiari dei finanziamenti sono tenuti
a
rendicontare alle province di appartenenza le spese
sostenute a fronte delle somme erogate entro la scadenza
dell' esercizio successivo a quello nel quale è stato
concesso il contributo.

ARTICOLO 9

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31
dello
statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 novembre 1993

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il
9 novembre
1993.

